



Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 settembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State – Belgio) – Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds / Belgische Staat

(Causa C-384/24 ⁽¹⁾, Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds)

[Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Articolo 2 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Deroghe – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a, b) e d) – Svincolo di taluni fondi per spese specifiche – Pagamento di un diritto per l'iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tale regolamento – Inclusionione]

(C/2025/5805)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds

Resistente: Belgische Staat

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1985 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso include lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati ai fini del pagamento di un diritto di iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario che devono essere versati, in forza del diritto nazionale, al momento del deposito di un ricorso giurisdizionale avverso una misura nazionale che attua detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C, C/2024/5598.